

# COMMENTO ALL'ART. 170 BIS C.D.A. IN MATERIA DI DURATA MASSIMA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE R.C.A.

**di Natale Callipari (\*)**

## SOMMARIO

### I. Premessa. II. Analisi della fattispecie.

#### I. Premessa

La disposizione in commento, introdotta dall'art. 22, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2012 n. 221, deve essere razionalmente collocata nel quadro di una finalità di sempre maggiore tutela del consumatore. A tal fine, il legislatore ha posto norme specifiche in materia di durata massima del contratto di assicurazione r.c.a., così come ha contemporaneamente sancito il divieto di clausole automatiche di rinnovo dello stesso e previsto una proroga ex lege di 15 giorni dalla scadenza.

Come è noto, la disciplina precedente trovava al contrario il proprio termine essenziale di riferimento nella regola del rinnovo automatico del contratto alla scadenza attraverso l'impiego dello schema oramai consolidato del silenzio-assenso. Per evitare il rinnovo, al consumatore non restava che manifestare in forma scritta una volontà contraria entro il termine di quindici giorni prima della scadenza del contratto (S. CAL, *L'assicurazione obbligatoria*, in G. BUFFONE (a cura di), *Circolazione stradale danni e responsabilità*, Padova, I, 2012, 597).

La norma ha subito delle modifiche in sede di conversione, dal momento che il testo originario del decreto legge non prevedeva la possibilità di mantenere in vigore il contratto di assicurazione per i quindici giorni successivi alla sua naturale scadenza (la cd. "zona grigia"). In effetti, tale mancanza avrebbe creato notevoli problemi di coordinamento con la disciplina dell'art. 1901 c.c., che consente il pagamento del premio di polizza anche successivamente alla scadenza e fino al quindicesimo giorno successivo. Non solo. Poco agevole sarebbe stato anche raccordare la previsione con quanto stabilito dall'art. 193 comma 3 C.d.S. che, nel prescrivere l'assicurazione obbligatoria per gli utenti della strada, riduce la sanzione pecuniaria a carico di coloro che ne siano privi, qualora il premio venga corrisposto entro i quindici giorni successivi alla sua scadenza.

#### II. Analisi della fattispecie

La nuova disposizione limita la durata del contratto di assicurazione r.c.a. ad un anno, prevedendo tuttavia, su richiesta dell'assicurato, la possibilità di un'estensione a "un anno più una sua frazione". Non è chiaro, in verità, il significato dell'espressione utilizzata, dal momento che tecnicamente una "frazione" non è altro che il rapporto tra numeratore e denominatore. Ne consegue che, a rigore, il contratto potrebbe

avere la durata di un anno più 364/365 di un anno, addirittura raddoppiando in tal modo il limite massimo stabilito dalla legge (G. VOLPE PUTZOLU, *Commentario breve al diritto delle assicurazioni*, II ed. Padova, 2013, 670).

Ad ogni modo, una volta scaduto il termine in parola, il contratto di assicurazione, non potendo più essere tacitamente rinnovato, si estingue, con la conseguenza che l'assicurato, al fine di evitare tale conseguenza, sarà costretto a rinnovare il contratto. L'impresa di assicurazione, a questo proposito, è stata opportunamente resa destinataria dell'obbligo di comunicare al proprio assicurato la scadenza della polizza con un preavviso di almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. Al riguardo, va però precisato che l'inosservanza di quest'obbligo non può costituire una scusante in favore dell'assicurato che continui a circolare privo della copertura assicurativa (ovviamente dopo la scadenza del contratto), in virtù dell'obbligo di assicurazione obbligatoria imposto dall'art. 122 e considerata altresì la mancanza di un'apposita sanzione a carico dell'assicuratore inadempiente.

L'assicuratore sarà comunque tenuto a mantenere in vigore il contratto per un periodo di "tolleranza" di quindici giorni dopo la scadenza dello stesso.

La ratio della previsione è quella di favorire una maggiore mobilità del mercato assicurativo reso troppo "stagnante" dal meccanismo del rinnovo contrattuale tacito, consentendo al consumatore di scegliere realmente la propria compagnia assicurativa ogni anno o comunque nell'arco di un arco temporale sufficientemente breve (M. HAZAN, *Il mercato assicurativo della comunicazione digitale: analisi di una svolta e di una disciplina in cerca di assetto*, in *Danno e Responsabilità*, 2013, 5, 464). A questo riguardo, è stato esattamente osservato che la previsione potrebbe altresì produrre una progressiva diminuzione delle frodi assicurative, potendo determinare un effetto pro-competitivo sul mercato e la conseguente possibilità di ottenere da un anno all'altro condizioni più vantaggiose (in tal senso cfr quanto sostenuto da S. NARDI, *D.L. Sviluppo-bis – Polizze RC auto: addio al tacito rinnovo e scadenza dopo un anno*, in *Quotidiano giuridico Pluris del 19 settembre 2012* – versione digitale).

Considerato lo scopo della norma nei termini delineati, deve giocoforza ritenersi ammissibile la pattuizione di una durata del contratto inferiore a un anno.

La violazione della prescrizione in parola era sanzionata nel testo originario del decreto con la nullità "relativa" da far valere "solo a vantaggio dell'assicurato". Questa scelta, tuttavia, avrebbe imposto al giudice una valutazione eccessivamente complessa in ordine alla convenienza per l'assicurato, mancando parametri oggettivi alla stregua dei quali rendere misurabile tale giudizio. La opportuna espunzione del riferimento alla nullità protettiva in sede di conversione deve far propendere per la configurabilità di una nullità virtuale (e parziale) ex artt. 1418 e 1419 c.c., non potendosi ritenere la norma (anche in virtù di quanto originariamente previsto nel decreto) meramente dispositiva.

(\*) Avvocato foro di Verona.